



ACCORDO QUADRO

TRA

IILA – Organizzazione internazionale Italo-latino americana (in seguito denominato “**IILA**”) con sede in Roma, Via Paisiello n° 24, CAP. 00198. Codice Fiscale n. 80443910585, rappresentata dal Segretario Generale, Antonella Cavallari

e

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS (in seguito denominato “**OGS**”) con sede e domicilio fiscale in Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010 Sgonico (Trieste), C.F. e Partita IVA 00055590327, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante Prof. Nicola Casagli

di seguito anche singolarmente “Parte” e cumulativamente “Parti”

PREMESSO CHE

- l’IILA è un Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma fondato nel 1966. Ne sono membri l’Italia e le venti Repubbliche dell’America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l’11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- l’IILA, rappresenta uno dei principali strumenti di rafforzamento delle relazioni tra l’Italia, l’Europa e l’America Latina;
- l’IILA è Ente Delegato della Cooperazione Europea;
- l’IILA è Osservatore Permanente all’ONU;
- l’IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali esegue progetti di cooperazione in molteplici settori, tra cui l’oceanografia e realizza iniziative di carattere socio-economico, culturale e tecnico-scientifico;
- l’OGS è un Ente pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero dell’Università e della Ricerca – MUR;
- l’OGS opera in ambito internazionale nel campo dell’oceanografia fisica, chimica, biologica e geologica, della geofisica sperimentale e di

esplorazione e della sismologia applicata all'ingegneria e interviene per salvaguardare e valorizzare le risorse naturali e ambientali, per valutare e prevenire i rischi geologici, ambientali e climatici, e per diffondere le conoscenze e la cultura scientifica avvalendosi, tra l'altro, di navi da ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza;

- le competenze dell'OGS vengono applicate nel campo delle scienze della Terra, del mare e delle aree polari per contribuire alla diffusione della conoscenza scientifica e per risolvere problematiche ambientali, economiche e sociali;
- l'OGS ricopre un ruolo di primo piano nel sistema della ricerca italiana e internazionale e contribuisce allo sviluppo tecnologico e socio-economico del Paese assicurando l'acquisizione e lo scambio a livello globale di conoscenze e tecnologie avanzate;
- l'OGS persegue la valorizzazione del capitale umano, lo sviluppo di carriera, il trasferimento tecnologico, così come la mobilità internazionale ed intersettoriale, promuove la formazione e la mobilità dei ricercatori, sia italiani che stranieri, nel corso della loro carriera, attraverso attività di alta formazione, visite, borse di studio e assegni di ricerca;
- l'OGS porta avanti l'iniziativa Blue Skills, contributo concreto dell'Italia al Dialogo 5+5 su Ricerca, Innovazione e Alta Formazione, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. Blue Skills, considerata un'eccellenza a livello internazionale, mira a migliorare e rafforzare le competenze professionali nei settori dell'economia blu (ambiti marino e marittimo) con particolare attenzione alla sostenibilità, alla cooperazione internazionale e alla diplomazia scientifica. Nell'ambito dell'iniziativa Blue Skills, l'OGS promuove programmi di mobilità e organizza una Summer School annuale e un Advanced Master in Sustainable Blue Economy, quest'ultimo giunto ora all'ottava edizione e realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste;
- le Parti hanno manifestato la volontà di collaborare nell'ambito dell'oceanografia, della geofisica sperimentale, di esplorazione e della sismologia;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ("Accordo").

ART. 2

Con il presente Accordo, le Parti si rendono disponibili ad avviare una collaborazione, nel rispetto della normativa applicabile nonché dei propri limiti statutari ed istituzionali, al fine di rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina sui temi di cui alla premessa, legati all'oceanografia, alla

geofisica sperimentale, di esplorazione e alla sismologia. La collaborazione avrà ad oggetto l'organizzazione e/o la promozione di iniziative congiunte, quali corsi di alta formazione tecnica, seminari, conferenze, incontri istituzionali, studi e ricerche, progetti di cooperazione a favore dei paesi membri dell'IILA. A tal fine entrambe le Parti metteranno a disposizione le proprie competenze, esperienza e reti di relazioni nazionali e internazionali.

ART. 3

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2. le Parti si impegnano a condividere informazioni e buone pratiche mediante:

- a) La definizione di canali di comunicazione istituzionali e la designazione dei rispettivi punti di contatto per il coordinamento delle attività che verranno individuate nell'ambito del presente accordo;
- b) L'organizzazione di riunioni periodiche con cadenza trimestrale/semestrale secondo modalità che saranno concordate tra le Parti.

ART. 4

Eventuali oneri finanziari nonché la regolamentazione specifica delle singole attività verranno regolamentati da specifici accordi attuativi che ne definiranno i contenuti, le tempistiche, le modalità operative, ed ogni altro elemento utile.

ART. 5

Ciascuna Parte potrà utilizzare il logo e l'immagine dell'altra solo previa autorizzazione scritta di questa nell'ambito degli accordi attuativi di cui all'art. 4.

ART. 6

Il presente Accordo avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula. Eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere concordati tra le Parti e formalizzati per iscritto.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi da notificare alla controparte mediante posta elettronica certificata.

ART. 7

Le Parti si impegnano a mantenere la dovuta riservatezza in merito ad eventuali informazioni di carattere confidenziale di cui possano venire a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo.

ART. 8

Ciascuna Parte dovrà osservare gli obblighi sulla protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE/679/2016 (GDPR).

Ciascuna Parte tratterà in piena autonomia diverse categorie di dati personali nell'esecuzione dell'attività di cui al presente Accordo, in qualità di Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

Ferma restando l'autonomia nel definire finalità e modalità del trattamento dei Dati, ciascuna Parte si riserva la facoltà di chiedere ogni informazione, documento e/o prova dell'adempimento dell'altra Parte agli obblighi imposti, nella misura in cui ciò sia necessario ad assicurare la propria conformità agli obblighi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati.

ART. 9

Qualunque comunicazione scritta tra le Parti concernente il presente Accordo dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

- OGS, Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010 Sgonico (Trieste), segreteria@ogs.it, ogs@pec.it
- IILA, Via Giovanni Paisiello, 24, 00198 Roma, all'attenzione del Direttore Esecutivo, Gianandrea Rossi, direzione.esecutiva@iila.org, direzione.esecutiva@trustpec.it

Ciascuna Parte sarà responsabile della protezione del proprio sistema informatico in relazione alle comunicazioni elettroniche.

ART. 10

Le Parti possono concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo.

ART. 11

L'OGS si impegna a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o subcontraenti tutti i principi contenuti nel Codice Etico dell'IILA pubblicato sul sito web www.iila.org ("Codice IILA") e l'IILA si impegna a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o subcontraenti tutti i principi contenuti nel Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'OGS e consultabile sul sito web www.ogs.it.

ART. 12

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo.

ART. 13

L'imposta di bollo, per la parte spettante all'OGS, verrà assolta in modo virtuale a cura dell'OGS giusta autorizzazione dell'Agenzia Entrate - Ufficio Territoriale di Trieste - n. 143/2015 del 01/01/2015.

ART.14

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA in virtù della Convenzione Internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo - Latino Americano, ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966, n.794 e dall'Accordo di Sede tra il Governo Italiano e l'Istituto Italo - Latino Americano, ratificato dall'Italia con legge 12 luglio 2005, n. 141.

Per l'IILA
Il Segretario Generale
Antonella Cavallari

Per l'OGS
Prof. Nicola Casagli